

della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui è stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: « e quale tasso d'interesse *prime rate* quello riportato dal » sono sostituite dalle seguenti: « e quale tasso di interesse l'ultimo *prime rate* disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal ».

**(A.C. 5753 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 11.**

*(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale).*

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma ».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: « Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera *c*), è liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:

*a)* corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000;

*b)* corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar lire 2.000.000;

*c)* corso antincendio base e A.R.P.A. lire 2.500.000;

*d)* corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e GMDSS: lire 4.000.000.

5. Al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000 ».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**(A.C. 5753 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 12.**

*(Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo).*

1. È demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee diretrici del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

*a)* la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;

- b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
- c) eventuali trasporti addizionali;
- d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
- e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

**(A.C. 5753 – sezione 13)**

**ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 13.**

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli

articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali – capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*PROGETTI DI LEGGE: CORDONI ED ALTRI; SERAFINI ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (598-854-1714-3687-B)*

**(A.C. 598 – sezione 1)**

ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

**CAPO II**

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

**ART. 3.**

*(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).*

1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

*a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;*

*b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;*

*c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;*

*d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.*

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro

funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

**(A.C. 598 – sezione 2)**

**ARTICOLO 4 DEL PROVVEDIMENTO  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Sistema informativo).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:

- a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
- b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;
- c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività.
- d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.

**(A.C. 598 – sezione 3)**

**ARTICOLO 5 DEL PROVVEDIMENTO  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Attività di informazione e di educazione).*

1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile

abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari più rappresentative.

3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresì elementi di valutazione dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**(A.C. 598 – sezione 4)**

**ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO III**

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFOR-  
TUNI IN AMBITO DOMESTICO**

**ART. 6.**

*(Finalità e definizioni).*

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per « lavoro svolto in ambito domestico » si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di

subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per « ambito domestico » si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

**(A.C. 598 – sezione 5)**

**ARTICOLO 7 DEL PROVVEDIMENTO NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO  
A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 7.**

*(Assicurazione obbligatoria).*

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata « assicurazione ».

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del

Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

**(A.C. 598 – sezione 6)**

**ARTICOLO 9 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 9.**

*(Prestazioni).*

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 indicate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

**(A.C. 598 – sezione 7)**

**ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 10.**

*(Fondo autonomo speciale).*

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del

Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

*d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.*

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROVVEDIMENTO

##### ART. 10.

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.*

**10. 3.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al comma 4 sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: 4. sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, relativamente alla realizzazione*

di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.

**10. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

*Al comma 4 sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2.*

**10. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

##### (A.C. 598 — sezione 8)

#### ARTICOLO 11 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 11.

*(Disposizioni finali).*

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7,

comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

**(A.C. 598 – sezione 10)**

**ARTICOLO 12 DEL PROVVEDIMENTO  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO IV  
DISPOSIZIONI  
FINANZIARIE**

**ART. 12.**

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» (A.C. 598-854-1714-3687-C);

impegna il Governo a far sì che:

le attività di prevenzione di cui all'articolo 3 comma 2 si svolgano rispettando il limite delle risorse finanziarie destinate allo scopo;

le campagne informative di cui all'articolo 5 siano finanziate attraverso appropriate quote nazionali del fondo sanitario nazionale;

nella fase di attuazione di quanto disposto dal capo III non si prefiguri in alcun modo il diritto al rinascimento dell'invalidità temporanea assoluta.

**9/598-C/1.** Innocenti, Strambi, Michielon, Gazzara, Cordonì, Colucci.

**DISEGNO DI LEGGE: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DELLA BANCA AFRICANA DI SVILUPPO, DEL'AGENZIA MULTILATERALE PER LA GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI, DELLA GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY, DELL'ASEM TRUST FUND E DEL MULTILATERAL INVESTMENT FUND (5901)**

**(A.C. 5901 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/B4/98/04 del 29 maggio 1998. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

**(A.C. 5901 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al V aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo, della

quale l'Italia fa parte in virtù della legge 3 febbraio 1982, n. 35.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 205.010.000 unità di conto di cui si pagheranno effettivamente solo 12.300.000 unità di conto, in 8 rate uguali annuali dal 1999 al 2006.

**(A.C. 5901 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**(A.C. 5901 — sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al 1° aumento di capitale

dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 29 aprile 1988, n. 134.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a dollari USA 23.263.000 di cui si pagheranno effettivamente solo dollari 4.105.920 in 2 rate uguali annuali rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

**(A.C. 5901 — sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 5.**

1. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 3.695.328.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede per gli anni medesimi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**(A.C. 5901 — sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 6.**

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana all'ASEM Trust Fund costituito presso la Banca Mondiale. 2. Il contributo italiano è pari a 7 milioni di dollari da versare in un'unica rata nel 1999.

**(A.C. 5901 — sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 7.**

1. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 12.600.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**(A.C. 5901 — sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 8.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla II ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF 2), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n. 114.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di lire 143 miliardi di lire da versare in 6 rate secondo il seguente schema di incasso: 10 miliardi di lire nel 2000, 26 miliardi nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e tre rate successive di 24 miliardi rispettivamente dal 2003 al 2005.

**(A.C. 5901 — sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 9.**

1. All'onere derivante dall'articolo 8, pari a lire 10 miliardi nel 2000, 26 miliardi

nel 2001, 35 miliardi nel 2002 e 24 miliardi per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede per lire 10 miliardi nel 2000 e per lire 26 miliardi nel 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**(A.C. 5901 — sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 10.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Multilateral Investment Fund (MIF) costituito nell'ambito della Banca Interamericana di Sviluppo.

2. Il contributo italiano è fissato in dollari USA 30 milioni da erogare in cinque rate uguali, a decorrere dal 1999.

**(A.C. 5901 — sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 11.**

1. All'onere derivante dall'articolo 10, valutato in lire 10.800.000.000 annue per

ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**(A.C. 5901 — sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 12.**

1. Le somme di cui all'articolo 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'onere dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali maggiori oneri, di cui agli articoli 3, 5, 7 e 11, dovuti a differenza di cambio si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

**DISEGNO DI LEGGE S. 4090. — DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI ED I SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (APPROVATO DALLA COMMISSIONE DEL SENATO) (6305)**

**(A.C. 6305 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali).*

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998.

4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 1999, di lire 45 miliardi per l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000,

l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 7.** Savarese.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 8.** Savarese.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di mense, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali individua fino a un massimo di millecinquecento propri dipendenti cui corrispondere un compenso forfettario di 500 mila lire mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

**1. 21.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Per far fronte *con le seguenti:* Proporzionalmente in tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, per far fronte.

**1. 1.** Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Per far fronte *con le seguenti:* per fronteggiare.

**1. 45.** Storace.

*Al comma 1, dopo la parola:* gallerie *aggiungere la seguente:* pinacoteche.

**1. 33.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* aree archeologiche *aggiungere le seguenti:* di interesse storico culturale.

**1. 39.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri, zone di particolare interesse storico artistico, zone di archeologia industriale e di pregio.

**1. 44.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri, zone di particolare interesse storico artistico e zone di archeologia industriale.

**1. 46.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici, parchi pubblici, luoghi sacri e zone di particolare interesse storico artistico.

**1. 47.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici, parchi pubblici e luoghi sacri.

**1. 48.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* archivi di Stato *aggiungere le seguenti:* giardini pubblici e parchi pubblici.

**1. 28.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* archivi di Stato aggiungere le seguenti: giardini pubblici.

**1. 29.** Storace.

*Al comma 1 dopo le parole:* archivi di Stato aggiungere le seguenti: parchi pubblici.

**1. 30.** Storace.

*Al comma 1, dopo le parole:* il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: su proposta del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**1. 34.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* è autorizzato fino alla fine del comma, con le seguenti: individua fino a un massimo di millecinquecento propri dipendenti cui corrispondere un compenso forfettario di lire 500 mila mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

**1. 36.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzato con le seguenti: la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma sono autorizzati.

**1. 42.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzato con le seguenti: la regione Lazio e la provincia di Roma sono autorizzati.

**1. 32.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzato con le seguenti: e la provincia di Roma sono autorizzati.

**1. 27.** Storace

*Al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzato con le seguenti: e il comune di Roma sono autorizzati.

**1. 31.** Storace

*Al comma 1, sostituire le parole:* è autorizzato con la seguente: può.

**1. 43.** Storace.

*Al comma 1, sostituire la parola:* millecinquecento con la seguente: duecento.

**1. 49.** Storace.

*Al comma 1, sostituire la parola:* millecinquecento con la seguente: cinquecento.

**1. 38.** Storace.

*Al comma 1, sostituire la parola:* millecinquecento con la seguente: ottocento.

**1. 41.** Storace.

*Al comma 1, sostituire la parola:* millecinquecento con la seguente: duemila.

**1. 37.** Storace.

*Al comma 1, sostituire la parola:* millecinquecento con la seguente: milleottocento.

**1. 9.** Savarese.

*Al comma 1, sostituire le parole:* a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: con i lavoratori posti in mobilità dalle aziende operanti nel Lazio a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al dicembre 2000.

**1. 20.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 *con le seguenti:* con i lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria dalle aziende operanti nel Lazio a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 31 dicembre 2000.

**1. 23.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 1° gennaio al 31 dicembre del 2000.

**1. 22.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 1° dicembre 1999 *con le seguenti:* 1° gennaio 2000.

**1. 10.** Savarese.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

\* **1. 2.** Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

**\* 1. 25.** Storace.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

**1. 11.** Savarese.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2001 *con le seguenti:* 15 gennaio 2001.

**1. 12.** Savarese.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 13.** Savarese.

*Al comma 2, sostituire la parola:* Per le finalità *con le seguenti:* relativamente alle.

**1. 52.** Storace.

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministero per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**1. 51.** Storace

*Al comma 2, dopo le parole:* il Ministero per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica.

**1. 55.** Storace

*Al comma 2, sostituire le parole:* può provvedere *con le seguenti:* la regione Lazio e la provincia di Roma possono provvedere.

**1. 57.** Storace.

*Al comma 2, sostituire la parola:* può *con la seguente:* deve.

**1. 50.** Storace.

*Al comma 2, dopo la parola:* prioritariamente *aggiungere le seguenti:* in maniera motivata, facendo seguito alle indicazioni di un apposito emanando regolamento che individui tali priorità in modo chiaro e tassativo.

**1. 58.** Storace.

*Al comma 2, sostituire la parola:* millecinquecento *con la seguente:* mille.

**1. 14.** Savarese.

*Al comma 2, sostituire la parola: mille-cinquecento con la seguente: duemila.*

**1. 56.** Storace.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 15.** Savarese.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si può con le seguenti: si deve.*

**1. 64.** Storace.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: si può provvedere aggiungere la seguente: solo.*

**1. 65.** Storace.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: , fino ad un massimo di cinquecento unità,*

**1. 16.** Savarese.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: , fino ad un massimo di cento unità,*

**1. 17.** Savarese.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: soggetti con la seguente: lavoratori.*

**1. 66.** Storace.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentito il parere del ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.*

**1. 59.** Storace.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 60.** Storace.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 18.** Savarese.

*Al comma 4, sostituire le parole: dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000.*

**1. 71.** Storace.

*Al comma 4, sostituire le parole: dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001 con le seguenti: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.*

**1. 67.** Storace.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**1. 3.** Migliori, Armaroli, Nania, Menia, Anedda, Fragalà.

*Al comma 4, sostituire le parole: le risorse con le seguenti: alcune risorse.*

**1. 72.** Storace.

*Al comma 4, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentite le disponibilità del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica.*

**1. 68.** Storace.

*Al comma 4, dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentite le disponibilità il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

**1. 70.** Storace.

*Al comma 4, sostituire le parole:* possono essere *con le seguenti:* verranno anche.

**1. 75.** Storace.

*Al comma 4, dopo la parola:* possono aggiungere *la seguente:* anche.

**1. 73.** Storace.

*Al comma 4, dopo la parola:* possono aggiungere *la seguente:* solo.

**1. 74.** Storace.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* in relazione alle complessive esigenze di tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 651.

**1. 4.** Migliori, Armaroli, Nania, Anedda, Menia.

*Sopprimere il comma 5.*

**1. 19.** Savarese.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* e di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

\* **1. 5.** Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* e di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

\* **1. 76.** Storace.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**1. 6.** Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

*Al comma 5, aggiungere infine le parole:* e al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

**1. 80.** Storace.

*Al comma 5, aggiungere infine le parole:* e al Ministero di giustizia.

**1. 81.** Storace.

*Al comma 5, aggiungere infine le parole:* e al Ministero della pubblica istruzione.

**1. 83.** Storace.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 84.** Storace.

*Al comma 6, dopo le parole:* e della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**1. 86.** Storace.

*Al comma 6, sostituire le parole:* è autorizzato *con la seguente:* può.

**1. 88.** Storace.

*(A.C. 6305 – sezione 2)*

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 11.

*(Affissioni abusive).*

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, chiunque effettua o commissiona affissioni abusive è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire

5.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse.

2. Ove l'affissione abusiva sia stata effettuata su incarico di un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di uno a un massimo di sette giorni.

3. Per le violazioni previste dall'articolo 60 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, commesse sino al 30 giugno 2001 nel comune di Roma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Nei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubbliche, sono soggetti, in deroga alle disposizioni normative vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 2.** Savarese, Storace.

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 3.** Savarese, Storace.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**11. 17.** Storace.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel comune di Roma, con le seguenti: in tutti i comuni del territorio nazionale interessati all'evento giubilare di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.*

**11. 1.** Migliori, Armaroli, Nania, Fragalà, Anedda, Menia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o commissiona.*

**11. 18.** Storace.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 con le seguenti: da lire 5.000 a lire 20.000.*

**11. 19.** Storace.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.*

**11. 4.** Savarese.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**11. 5.** Mazzocchi, Savarese, Storace.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le sanzioni di cui sopra si applicano per le affissioni abusive effettuate nel centro storico della città di Roma.*

**11. 6.** Savarese.

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 7.** Savarese, Storace.

*Al comma 2, sostituire le parole: imprenditore commerciale con la seguente: imprenditore.*

**11. 8.** Savarese.

*Sopprimere il comma 3.*

**11. 9.** Savarese, Storace.

*Al comma 3, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 con le seguenti: da lire 30.000 a lire 50.000.*

**11. 22.** Storace.

*Al comma 3, sostituire le parole: da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.*

**11. 10.** Savarese.

*Sopprimere il comma 4.*

**11. 11.** Savarese.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**11. 23.** Storace.

*Sopprimere il comma 5.*

**11. 12.** Savarese, Storace.

*Al comma 5, sopprimere le parole: , che occupano gli spazi e le aree pubbliche,*

**11. 25.** Storace.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano a sindacati, movimenti politici ed associazioni per i quali continua ad applicarsi la normativa vigente.

**11. 13.** Savarese.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*